

Masieri, D. (2018). Euroletto italiano sull'esempio di alcuni articoli della Costituzione europea. *Italica Wratislaviensia*, 9(2), 161–178.

DOI: <http://dx.doi.org/10.15804/IW.2018.09.21>

Desy Masieri
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

EUROLETTO ITALIANO SULL'ESEMPIO DI ALCUNI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE EUROPEA

ITALIAN EUROLECT: AN ANALYSIS BASED ON ARTICLES OF THE EUROPEAN CONSTITUTION

Abstract: The following article discusses the linguistic features of legal Italian and the notion of Eurolect; the analysis is based on articles of the European Constitution. The information provided herein aims to demonstrate that legal Italian has a different set of qualities in comparison with those that apply to Eurolect. The author of the article describes the principal characteristics of the Italian language that is used in the institutions of the European Union, a language that is the result of translating the Community legislation, drafted primarily in English or French, and is different from the actual linguistic norms of Italian. It is grammatically correct, yet its quality is not satisfactory for a native speaker. This problem is called *attrito linguistico* and is a new term in Italian linguistics. Due to this problem, these texts are often criticised for being low-quality translations, but their quality is the result of requirements imposed on translators. The third part of this article then goes into detail about the main features of translated Italian texts and focuses on the analysis of some of the articles present in the European Constitution in order to elaborate on the choices made during the translation and to suggest further solutions.

Keywords: Eurolect, European Constitution, multilingualism, linguistic interference, linguistic attrition

Lo scopo della mia analisi consiste nel valutare alcune scelte di traduzione nel testo della Costituzione europea. Vorrei dimostrare alcune differenze tra il linguaggio giuridico italiano e il linguaggio comunitario (degli atti dell'UE). Verranno riportati alcuni articoli della Costituzione europea, in cui i traduttori – a mio avviso – hanno adottato scelte traduttive non pienamente soddisfacenti per un madrelingua se confrontate con il linguaggio giuridico italiano. Inoltre, la presente indagine ha lo scopo di comprovare che il linguaggio giuridico, oltre ad essere una varietà legislativa, è anche una varietà linguistica *sui generis*. Gli articoli presentati qui di seguito evidenziano che le versioni italiane degli atti comunitari sono caratterizzate dall'influsso dell'inglese e del francese sul piano sintattico e lessicale (anche – o forse soprattutto – perché nella maggior parte dei casi, le versioni italiane sono tradotte da queste due lingue). È necessario precisare che i canoni della traduzione comunitaria sono molto ristretti e non permettono ai traduttori di intraprendere scelte autonome. Proprio per questo motivo si nota una netta differenza tra la terminologia giuridica nazionale e quella comunitaria, che è il risultato di un lavoro di traduzione e per questo è ricca di calchi linguistici. I passi della Costituzione sono stati scelti soprattutto in base a criteri stilistici e sintattici e sono elencati seguendo il loro ordine nel testo della Costituzione.

1. IL LINGUAGGIO COMUNITARIO

Una delle differenze più marcate tra il linguaggio giuridico italiano e il linguaggio comunitario viene riscontrata nell'influsso di altre lingue, evidente nelle versioni italiane degli atti comunitari. Questa caratteristica è dovuta al fatto che l'euroletto italiano è il risultato di un lavoro di traduzione, in cui tutte le versioni linguistiche devono essere fedeli al testo originale nella maggior parte dei casi redatto in inglese o in francese (la presenza dell'inglese si nota nei prestiti e nei calchi). Sul linguaggio giuridico incidono altre lingue specialistiche e, in parte, il latino (Cosmai, 2011, p. 118), soprattutto nel lessico, mentre nel lessico dell'italiano comunitario viene marcata l'influenza dell'inglese dovuta a calchi strutturali e al mantenimento della struttura inglese nelle traduzioni verso l'italiano.

Il linguaggio giuridico descrive la realtà del sistema giuridico italiano e deriva dall'approccio dei giuristi alla redazione degli atti in cui non si tiene conto del principale destinatario: il cittadino medio. Il linguaggio comunitario, invece, è frutto della politica del multilinguismo e del principio di trasparenza dell'UE. Gli atti comunitari devono essere accessibili e comprensibili (in particolare quando si tratta dei Libri verdi o bianchi), per cui ciascuna attività normativa viene tradotta in tutte le lingue nazionali dei Paesi membri dell'UE (Tosi, 2012, p. 139).

La stessa traduzione deve essere pienamente conforme all'originale nella forma, nel lessico e nella sintassi, a volte a discapito della sua qualità. L'unificazione di tutte le versioni linguistiche porta a traduzioni che, malgrado siano corrette grammaticalmente, risultano però lontane dalle norme stilistiche di ciascuna lingua di arrivo. Nelle versioni tradotte si notano ad esempio neologismi o frasi la cui sintassi rispecchia la sintassi dell'originale redatto in lingua inglese; ci sono, inoltre, calchi linguistici dal francese dovuti al suo ruolo di "lingua-ponte" nel caso dell'italiano (viste le numerose affinità dovute all'appartenenza alla stessa famiglia di lingue romanze)¹.

L'attività di traduzione ha portato alla nascita del termine "italiano delle traduzioni", ovvero l'italiano dei testi tradotti che non sempre rispetta i canoni dei testi italiani originali. Spesso in tali testi, malgrado essi siano corretti dal punto di vista grammaticale, si riscontra un attrito linguistico facilmente riconoscibile dai parlanti nativi. Come sostiene Laura Salmon (2005, p. 23), ciò deriva dalla cosiddetta "intuizione linguistica", vale a dire la capacità del parlante di distinguere un testo corretto da un testo che "suona strano" e non adempie alle esigenze della lingua in cui è scritto (*ibidem*). La linguista propone una distinzione fra "scorrettezze native" e "stranezze da straniero". Mi soffermerò sul primo caso dato che la traduzione comunitaria è una traduzione passiva, ovvero avviene dalla lingua straniera alla lingua madre.

¹ Per evitare letteralismi e imprecisioni nelle versioni tradotte, a volte è permesso al traduttore utilizzare come testo di partenza una versione tradotta in un'altra lingua più vicina alla lingua di arrivo. La versione tradotta diventa il principale testo di partenza la cui lingua viene chiamata *lingua-ponte* (ivi, p. 153) e serve a facilitare il lavoro di traduzione e a raggiungere una maggiore conformità nelle versioni tradotte.

Le cause di attrito riscontrati nei testi di arrivo – anche se elaborati da un madrelingua – possono essere varie e non devono necessariamente derivare dalla mancata professionalità del traduttore, ma da fattori pragmatici, come ad esempio l’interferenza continua dei sottoelementi morfosintattici e lessicali (*ibidem*) o da un eccessivo attaccamento al testo di origine, come nel caso della traduzione comunitaria².

Nell’atto della traduzione, il passaggio da un codice all’altro è cosciente. Di solito il traduttore ha studiato la lingua di partenza, di cui ha un’elevata competenza, ed è madrelingua della lingua di arrivo, per cui la sua professionalità risulta indiscutibile. Tuttavia, spesso è proprio la lingua straniera a influire sulla lingua madre del traduttore. Come nota Cardinaletti (2005, p. 75) la competenza della lingua madre (L1) viene parzialmente modificata dal contatto prolungato con la lingua straniera (L2). Proprio per questo motivo, in alcune scelte linguistiche di natura grammaticale si riscontrano leggere differenze rispetto alla grammatica dei parlanti italiani che non sono in una situazione di attrito, cioè non subiscono interferenze di altre lingue straniere.

Nel caso dei traduttori il problema diventa più complesso proprio perché una delle principali competenze richieste a un traduttore è la perfetta padronanza della propria lingua madre, l’influsso della quale può essere marcato non solo nella pronuncia, ma anche nelle scelte lessicali in cui si nota una tendenza all’uso di calchi linguistici e soprattutto nella sintassi, dove si tende a preservare l’ordine delle parole della L1 senza adattarlo agli standard della L2³.

Come spiega Cardinaletti, le problematiche e le caratteristiche delle traduzioni possono essere determinate dalla “commutazione continua”

² Come riporta Sara Vecchiato (2005, p. 153), due lingue sono in contatto quando sono usate alternativamente dalle stesse persone e il singolo individuo è il luogo del contatto. La pratica alternata di due lingue viene chiamata “bilinguismo” e i fenomeni di alternanza di un codice dovuti alla familiarità con il secondo codice vengono chiamati “fenomeni d’interferenza”. Il bilinguismo, a sua volta, fa parte dei fenomeni della “linguistica del contatto” (*contact linguistics*) e del “bilinguismo del parlante” (*individual bilingualism*). Al *bilinguismo* si aggiunge il *multilinguismo*, termine che descrive il regime linguistico dell’UE (cfr. Tosi, 2012, p. 201).

³ L’UE predilige la traduzione verso la propria lingua madre.

(*switching*) nella mente del traduttore e gli attriti linguistici, o meglio le imperfezioni linguistiche derivanti dalla modificazione della grammatica mentale della lingua nativa, potrebbero essere anche solo temporanee. Tuttavia occorre precisare che per attrito linguistico non si intendono errori basilari, come ad esempio il mancato accordo della desinenza, l'uso scorretto di tempi e modi o gravi errori sintattici. L'attrito linguistico è una minima imprecisione linguistica che in un certo senso tradisce il traduttore e spesso permette di capire qual è la lingua del testo di partenza o quale lingua ha maggiore influenza sul traduttore. Secondo Cardinaletti, il fenomeno di attrito riguarda "il cambiamento della competenza L1 di parlanti che diventano quasi nativi in una L2" (ivi, p. 80); esso traspare quando il traduttore ha diverse possibilità a disposizione e sulla sua scelta finale incide la lingua di partenza (la L2) piuttosto che la lingua madre.

Come è stato precedentemente menzionato, i trattati comunitari, nella maggior parte dei casi, vengono redatti in inglese o in francese e successivamente tradotti nelle altre lingue. I testi tradotti in italiano vengono accusati dai linguisti di essere troppo "aderenti" all'originale di lingua inglese (Tosi, 2012, p. 195). Questa esagerata adesione al testo originale è in parte dovuta all'esigenza di conformare tutte le versioni alla lunghezza dell'originale. Spesso nelle versioni inglesi e italiane dello stesso documento si nota la stessa sequenza delle parole in entrambe le versioni malgrado le due lingue abbiano diverse caratteristiche strutturali. Arturo Tosi cita a tal proposito Gianni Galleri: "Per sua naturale struttura sintattica l'inglese riesce ad esprimere concetti in maniera più sintetica mentre l'italiano necessita di un maggior numero di parole, ricorrendo maggiormente a proposizioni, frasi esplicite" (ivi, p. 196).

Un altro problema dei testi comunitari è la cosiddetta traduzione a più mani, ovvero la traduzione di un testo realizzata da più traduttori. Con questa pratica si voleva garantire una migliore qualità della traduzione grazie al lavoro di più persone. Tuttavia, questa procedura ha portato in molti casi a una confusione data dalla varietà di scelte lessicali (in alcuni documenti singole parole vengono tradotte in modi diversi, il che provoca incoerenza e disordine, mentre nelle versioni originali si riscontra una continuità d'uso). L'imposizione della struttura inglese

all'italiano può causare la mancata chiarezza del testo stesso, mentre il testo originale redatto in inglese risulta comprensibile.

La seconda lingua più importante nelle istituzioni comunitarie è il francese. Anche in questo caso si riscontrano vari problemi di natura traduttiva. Come sottolinea Sara Vecchiato (2005, p. 172), il francese ha costrutti molto simili all'italiano dal punto di vista sintattico, ma vi possono essere differenze di registro. In italiano alcune costruzioni possono sembrare arcaiche oppure di registro elevato. La stessa osservazione vale nel caso opposto: alcune costruzioni possono risultare informali, per non dire colloquiali.

2. ANALISI DI ALCUNI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE EUROPEA

Nella maggior parte degli articoli analizzati l'attrito linguistico è dovuto a imprecisioni stilistiche o a tecnicismi collaterali formati sul modello inglese. Vi sono perciò scelte discutibili motivate dall'eccessivo attaccamento alla versione originale e dall'intento di ottenere delle versioni linguistiche simili dal punto di vista formale e contenutistico. Proprio per questo motivo non sempre le caratteristiche dell'italiano comunitario, definito "europeizzato", derivano dall'influenza dell'originale ma soprattutto dalle condizioni e dalle caratteristiche specifiche della procedura di traduzione comunitaria e dal tipo di documento da tradurre. Chiaramente le esigenze derivanti dalla politica dell'UE in materia di traduzioni limitano la libertà del traduttore (Tosi, 2012, p. 137).

Articolo I-39

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

Negli altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate. Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. I regolamenti e deci-

sioni europei che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione [...].

Nell'articolo presentato sopra, troviamo il primo attrito linguistico nel comma n. 1: nel linguaggio dei testi giuridici e di carattere burocratico si preferisce usare la parola *sottoscrivere*, oppure in questo caso *approvare* rispetto a *firmare*. Tuttavia, bisogna precisare che il verbo *firmare* risulta più comprensibile e più frequente rispetto a *sottoscrivere*, anche se nel linguaggio giuridico italiano è decisamente più frequente il verbo *promulgare* e l'espressione *vengono promulgate con firma di, il Presidente è tenuto a promulgare*. Tale scelta deriva dall'intenzione del traduttore di rendere il testo possibilmente più comprensibile all'italiano medio.

La seconda osservazione riguarda la struttura *i regolamenti e decisioni europei*: nel caso di sostantivi di diversi generi, il sostantivo maschile dovrebbe seguire il femminile, così l'aggettivo concorda con la forma; perciò sul piano stilistico sarebbe preferibile *Le decisioni e i regolamenti europei*. Questa scelta linguistica non è dovuta a una mancata professionalità dei traduttori, ma ai canoni strettamente ristretti della traduzione comunitaria in cui tutte le versioni linguistiche di un atto giuridico devono essere conformi, per quanto possibile, non solo nel contenuto, ma anche nella sintassi.

Oltre al problema dell'*equivalenza giuridica*, il traduttore comunitario deve far fronte al problema dell'*equivalenza testuale* (ivi, p. 118). Nel seguente articolo della Costituzione europea, si trovano altre soluzioni traduttive interessanti dal punto di vista linguistico.

CAPO III / COOPERAZIONI RAFFORZATE / Articolo I-44 / Cooperazioni rafforzate

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423.

In questo articolo l'attrito linguistico è causato dal termine *cooperazione rafforzata*, tecnicismo presente solo nell'euroletto (è un tipo di cooperazione che viene realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico e negli altri settori che costituiscono parte dell'*acquis* dell'UE). Il termine, utilizzato per la prima volta nel Trattato di Lisbona, sembra essere un calco dall'inglese *enhanced cooperation* ed è stato tradotto nelle rispettive lingue allo stesso modo, p. es. in francese *coopération renforcée* e in polacco *wzmocniona współpraca* e *ściślejsza współpraca* (si predilige la prima versione, anche se la seconda sarebbe preferibile; si veda IATE 2018, online). Inoltre, risulta poco precisa l'espressione *far ricorso alle sue istituzioni*. Innanzi tutto, il verbo *fare* è di registro troppo basso per essere utilizzato in un documento giuridico e sarebbe preferibile utilizzare l'espressione *presentare ricorso*. Nelle leggi nazionali, di solito vengono specificate le autorità e le modalità in cui è possibile presentare ricorso.

Un'altra scelta lessicale che definirei piuttosto un'impresione dovuta all'influenza dell'inglese si trova nella frase: [...] *nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423*, dove troviamo lo stesso problema dell'ordine dei sostantivi di diverso genere menzionato precedentemente. Inoltre, la frase non è del tutto conforme alle norme linguistiche usate nel linguaggio giuridico, siccome nei testi giuridici e burocratici si legge solitamente *previsti dall'articolo* e non *nell'articolo* oppure *di cui all'articolo*.

Articolo I-49 / Il mediatore europeo

Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione alle condizioni previste dalla Costituzione. Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

In questo articolo l'uso dell'articolo indeterminativo nella prima frase non è del tutto corretto per due motivi. La carica di mediatore europeo viene ricoperta da una sola persona e non da un gruppo di persone (European Union, 2018) e l'uso dell'articolo indeterminativo potrebbe risultare ambiguo e portare a pensare che questa carica sia ricoperta da

più persone. Inoltre, nella Costituzione della Repubblica Italiana, i funzionari politici e i funzionari dello Stato vengono descritti con l'articolo determinativo, come ad esempio l'art. 83 sulle competenze del Presidente della Repubblica: *Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento* [...]. Tale scelta deriva dall'influenza della versione inglese in cui vi è scritto:

Article I-49 / The European Ombudsman

A European Ombudsman elected by the European Parliament shall receive, examine and report on complaints about maladministration in the activities of the Union institutions, bodies, offices or agencies, under the conditions laid down in the Constitution. The European Ombudsman shall be completely in the performance of his or her duties.

La seconda frase del sovraespuesto articolo della Costituzione europea inizia con *Egli istituisce* [...]. In questo caso, la traduzione è strettamente conforme all'originale, perché in italiano la stessa forma del verbo indica il soggetto, mentre in inglese e in francese bisogna specificarlo con un pronome personale o con un sostantivo. La ripresa del soggetto (o esplicitazione del soggetto, cfr. Garzone, 2005, p. 35) compare nelle traduzioni dall'inglese o dal francese. Senza *egli* la frase sarebbe tuttavia comprensibile senza alcun rischio di ambiguità.

Occorre precisare che una legge italiana avrebbe in primo luogo presentato la definizione di *mediatore europeo* e le sue competenze. La figura del mediatore europeo continua ad essere estranea alle istituzioni italiane tanto che, in alcuni enti locali, continua ad essere citato *ombudsman* – *giurì bancario* o *difensore civico*.

Articolo I-55 / Quadro finanziario pluriennale

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie.

Nell'articolo I-55, invece, si potrebbe discutere sulla scelta lessicale e stilistica del verbo *mirare*. Nel linguaggio giuridico, per esprimere un impegno, si riscontrano le espressioni: *avere lo scopo*, *avere il fine di*, *avere l'obiettivo di* (cfr. Serianni, 2003, p. 117). In questo caso la scelta linguistica risulta quindi discutibile dal punto di vista stilistico. Lo stes-

so tipo di imprecisione stilistica si riscontra nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione:

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone [...].

La scelta dell'espressione *sforzarsi di* è – a mio avviso – discutibile. Nel linguaggio giuridico italiano si usa scrivere *si impegna a* o *ha il compito di*, *si obbliga*. *Sforzarsi* in questa frase indica che *si impegna a fare il possibile*, ma *sforzarsi* in un documento ufficiale sembra appartenere a un registro dell'italiano non formale. Come si può notare negli atti normativi italiani, di solito la formula utilizzata è *si impegna a*, come dimostrano le seguenti impugnative legate alle leggi regionali:

1) Legge Regione Sicilia n. 15 del 04/08/2015 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”.

Il Consiglio dei Ministri, prendendo atto della lettera del Presidente della Regione siciliana con la quale si impegna ad apportare alcune modifiche alla legge regionale N°15/2015, ha deliberato l'impugnativa della suddetta legge in quanto, sul piano strettamente tecnico, talune disposizioni sono in contrasto con la legge N° 56/2014 (Legge Delrio), quale legge di grande riforma economica e sociale.

In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.

Ad attirare l'attenzione è il termine *praesidium* (anch'esso un tecnicismo), la cui forma è unica in tutte le altre lingue ufficiali dei Paesi membri (IATE 2018)), ma in italiano potrebbe essere sostituito con *presidenza*, *direzione*, *ufficio di presidenza* oppure *ufficio di direzione* (p. es. Treccani *online*). Il latinismo *praesidium* ha in italiano vari termini equivalenti e il suo uso si spiega con l'intenzione di unificare le ver-

sioni tradotte e prevenire eventuali ambiguità, come nel caso del termine *acquis communautaire* (spesso tradotto in *acquis comunitario*).

Parte II / TITOLO I / DIGNITÀ / Articolo II-61/ Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Si nota anche la ripresa pronominale del soggetto, precedentemente menzionata, che porta all'attrito linguistico. Nel linguaggio giuridico italiano si potrebbe unire le frasi con *e pertanto*, ottenendo così una sola frase: *La dignità umana è inviolabile e pertanto deve essere rispettata e tutelata* come troviamo nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea; 2000) oppure *La dignità umana è inviolabile e pertanto va rispettata*, soluzione che sarebbe ancora più vicina al linguaggio burocratico e giuridico. In questo caso la ripresa pronominale del soggetto è dovuta all'eccessivo attaccamento alla versione inglese nella forma dei costrutti che limita la scelta del traduttore a discapito della qualità della traduzione.

Articolo II-62 / Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita. / 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Anche in questo articolo si nota un calco della sintassi inglese *No one shall be condemned to the death penalty, or executed* (Treaty establishing a Constitution for Europe, 2015); mentre nella Costituzione della Repubblica Italiana, lo stesso divieto viene espresso nell'art. 27, Titolo I con la forma impersonale molto frequente nei testi specialistici e nel linguaggio giuridico: *non è ammessa la pena di morte* (Costituzione della Repubblica Italiana, 1947).

Articolo II-92 / Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo [...].

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo

fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo II-93/ Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

In questi casi risulta discutibile la scelta del termine *protezione* (inadeguato in questo contesto), in quanto il linguaggio giuridico, fra cui ad esempio l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, predilige il termine *tutela*, come ad esempio *tutela della salute*, *tutela dei diritti umani* o *tutela dei minori*. *Protezione* appartiene alla lingua comune perciò a un campo semantico troppo vasto.

Articolo III-159

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie [...].

Vale la pena precisare che i termini *unione economica e monetaria* sono tecnicismi provenienti dal linguaggio comunitario e circa dieci anni fa risultavano poco frequenti nell'uso quotidiano, mentre oggi fanno parte del lessico italiano e non sono più recepiti come tecnicismi collaterali. Il continuo sviluppo dell'UE e la crescita della sua importanza hanno portato a un maggiore impatto delle istituzioni europee sulla vita dei cittadini. Ciò ha permesso di avvicinare la realtà dell'UE agli italiani e di rendere i termini *unione economica e monetaria* ormai perfettamente comprensibili proprio perché la realtà dell'UE fa parte integrante della vita dell'italiano medio. Questo porta alla conclusione che il linguaggio comunitario influenza solo il linguaggio del diritto nazionale, soprattutto sul piano lessicale grazie a nuovi termini che spesso vengono utilizzati nel linguaggio giornalistico per poi arricchire la lingua nazionale.

Sottosezione 2 / Aiuti concessi dagli Stati membri / Articolo III-167

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

Il termine *mercato interno* risulta anch'esso un tecnicismo che deriva dal linguaggio comunitario dei trattati dell'UE (del 1987), e si riferisce non solamente al mercato dell'UE. Tuttavia, per estensione del significato, viene spesso utilizzato come sinonimo di *mercato nazionale*.

Nell'articolo sovraesposto è discutibile la scelta del termine *aiuto*, in quanto sarebbe preferibile l'uso dei termini *sostegno economico/finanziario*, *misure di sostegno* o semplicemente *fondi*. Il termine *aiuto* non è appropriato stilisticamente, in quanto è di registro basso e nel linguaggio giuridico italiano sono preferibili e frequenti le soluzioni appena menzionate.

Parte III / TITOLO III / POLITICHE E AZIONI INTERNE / CAPO I / MERCATO INTERNO

SEZIONE I / INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO / Articolo III-130

1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europee che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le misure appropriate.

Se queste misure assumono la forma di deroghe, esse debbono avere carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.

Il termine *frontiere interne* proviene dal linguaggio comunitario. Come *mercato interno* e *unione monetaria*, era un termine prima di allora inesistente che è entrato a far parte della lingua italiana. Indica le frontiere terrestri comuni (comprese le frontiere fluviali e lacustri), gli aeroporti (adibiti ai voli interni) e i porti marittimi, fluviali e lacustri (per i collegamenti regolari a mezzo di navi traghetto) dei paesi dell'UE, detti anche Paesi della Zona (Spazio) Schengen (European Union 2018, online). Tuttavia, con lo sviluppo dell'UE, il termine *frontiere interne* è entrato a far parte della lingua italiana e oggi è pienamente comprensibile all'italiano medio.

A creare un disturbo nella lettura è senz'altro l'uso di *ampiezza dello sforzo*. Criticabile sarebbe non il termine *ampiezza*, ma *sforzo*, decisamente inadatta perché di registro troppo basso. Nel linguaggio giuridico italiano per descrivere uno sforzo o un tentativo si dice *impegno* e inoltre esiste il termine *ampiezza dell'impegno*. In questo caso sarebbe stato molto più opportuno, per non dire corretto utilizzare *ampiezza dell'impegno* invece di *ampiezza dello sforzo* che è inappropriato in un testo giuridico. Inoltre, per il linguaggio giuridico è rilevante specificare se si tratti di *impegno* nel senso di *sforzo* o *entità*.

La struttura *se queste misure assumono* mostra una caratteristica molto importante nel campo della sintassi del linguaggio comunitario che lo differenzia dal linguaggio giuridico italiano. Nel linguaggio giuridico italiano si tende a utilizzare frasi elaborate spesso a discapito della chiarezza del testo stesso. La struttura *se + indicativo* è molto rara nel linguaggio giuridico, in cui si predilige la struttura *qualora + congiuntivo presente o congiuntivo imperfetto*. Questa struttura sintattica è usata molto spesso nel linguaggio giuridico e burocratico, mentre risulta sempre meno riscontrata nell'italiano standard.

La struttura *se + indicativo*, invece, è molto frequente nell'italiano standard ed è facilmente comprensibile. Questa scelta, malgrado sia lontana dalle norme del linguaggio giuridico italiano, può essere considerata riuscita.

Sottosezione 2

Libertà di stabilimento

Articolo III-137

Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di un altro Stato membro.

Nell'articolo III-137 troviamo un altro tecnicismo, *libertà di stabilimento*, anch'esso termine relativo all'attività delle istituzioni europee, sinonimo del *diritto di stabilimento* (Treccani *online*) tradotto in francese *droit d'établissement* o *liberté d'établissement* e in polacco *swoboda przedsiębiorczości* o *prawo przedsiębiorczości*; dall'inglese *right of establishment* o *freedom of establishment* (IATE, 2018). Sarebbe preferibile – come credo – usare il termine *diritto*, perché renderebbe più chiaro e più preciso rispetto il termine *libertà*. Inoltre il significato concreto del termine stabilimento è di fabbrica, mentre il significato riguarda il diritto di libera attività.

3. CONCLUSIONI

In seguito all'analisi linguistica di alcuni articoli della Costituzione europea, si nota che le versioni italiane degli atti giuridici comunitari sono fortemente influenzate dalla lingua inglese. Questo fenomeno è visibile nei calchi dall'inglese che diventano neologismi e tecnicismi, ma anche nella sintassi della versione italiana che assume caratteristiche della sintassi inglese. Le scelte dei traduttori non sono, quindi, adatte ai canoni del linguaggio giuridico. In primo luogo, occorre sottolineare che gli atti comunitari si distinguono dagli atti giuridici italiani nella forma. Alcune leggi comunitarie sono troppo generiche, come nel caso dei termini *sforzo*, *entità*, *ampiezza* e *impegno*, i quali sono troppo poco precisi, o nel caso del Mediatore europeo. Come già scritto sopra, una legge nazionale avrebbe in primo luogo precisato la figura e la funzione di tale carica.

Malgrado si possa valutare la traduzione della Costituzione europea come buona e perfettamente comprensibile all'utente medio di lingua

italiana, essa non è sempre conforme alle norme del linguaggio giuridico italiano e al linguaggio degli atti giuridici italiani. Proprio per questo motivo, i risultati non sono pienamente soddisfacenti per un madrelingua giurista che facilmente nota casi di attrito linguistico. Questo fatto potrebbe essere in parte un pregio, invece che un difetto, dato che gli atti giuridici italiani vengono spesso criticati perché difficilmente comprensibili. Il testo, malgrado sia un testo giuridico e pertanto dovrebbe risultare complesso, in realtà è molto chiaro e manca della patina arcaica tipica del linguaggio giuridico italiano, il che si deve allo scopo dei giuristi e traduttori dell'UE, i quali vogliono prima di tutto che i loro testi siano facilmente comprensibili anche per i cittadini non specialisti.

L'interesse verso il linguaggio giuridico ha portato alla creazione di diversi centri di studio, come ad es. l' Istituto di Documentazione Giuridica, il quale si concentra sul problema della qualità del linguaggio giuridico e sull'aiuto dell'informatica nel consolidare la terminologia. Inoltre, sono nati vari studi e progetti che vogliono proporre criteri o tratti di un linguaggio amministrativo semplificato, come p. es. "Il linguaggio amministrativo italiano" (Fortis, 2005), "Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche" (Presidenza del Ministro dei Consiglieri, 1994), dove più volte viene sottolineato il bisogno di semplificare il linguaggio degli atti normativi in modo tale da renderli comprensibili all'italiano medio.

BIBLIOGRAFIA

- Cardinaletti, A. (2005). La traduzione: un caso di attrito linguistico. In A. Cardinaletti, G. Garzone (eds.), *L'italiano delle traduzioni* (pp. 59–84). Milano: Franco Angeli.
- Cosmai, D. (2011). *Tradurre per l'Unione Europea: prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l'ampliamento a est*. Milano: Hoepli.
- De Mauro, T. (2004). *Grande dizionario italiano dell'uso*. Torino: UTET.
- Garzone, G. (2005). Osservazioni sull'assetto italiano tradotto dall'inglese. In A. Cardinaletti, G. Garzone (eds.), *L'italiano delle traduzioni* (pp. 35–59). Milano: Franco Angeli.

- Mortara Garavelli, B. (2001). *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.
- Salmon, L. (2005). Su traduzione e pseudotraduzione, ovvero su italiano e pseudoitaliano. In A. Cardinaletti, G. Garzone (eds.), *L'italiano delle traduzioni* (pp. 17–34). Milano: Franco Angeli.
- Serianni, L. (2003). *Italiani scritti*. Bologna: Il Mulino.
- Tosi, A. (2012). *Un italiano per l'Europa. La traduzione come prova di vitalità*. Roma: Carocci.
- Vecchiato, S. (2005). Interferenza e strategie stilistiche nella traduzione dal francese all'italiano. In A. Cardinaletti, G. Garzone (eds.), *L'italiano delle traduzioni* (pp. 153–192). Milano: Franco Angeli.

Sitografia

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (2000). *Europarlament online*. Retrieved from www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf.
- Consiglio dei Ministri (2015). *Comunicato stampa n. 85 del Consiglio dei Ministri*. Retrieved from <https://goo.gl/ZQFNVw>.
- Cooperazione rafforzata. *Treccani on line*. Retrieved from <https://goo.gl/feqfeF>.
- Costituzione della Repubblica Italiana. (1947). *Quirinale*. Retrieved from <http://www.quirinale.it/grnw/statico/costituzione/pdf/costituzione.pdf>.
- De Mauro, T. *Progetto di semplificazione del linguaggio. Manuale di stile*. Retrieved from <http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/files/Progetto%20di%20semplificazione%20del%20linguaggio.pdf>
- Fortis, D. (2005). *Il linguaggio amministrativo italiano*. Retrieved from <https://goo.gl/rqJ2zn>.
- Libertà di stabilimento. IATE, *Interactive Terminology for Europe*, European Union. Retrieved from <http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do>.
- Libertà di stabilimento. *Treccani online*. Retrieved from <https://goo.gl/odz6md>.
- Mediatore Europeo. *European Union*. Retrieved from <http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces>.
- Praesidium. *Treccani*. Retrieved from <http://www.treccani.it/enciclopedia/praesidium>.
- Praesidium. IATE, *InterActive Terminology for Europe*, European Union. Retrieved from <http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do>.
- Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per la funzione pubblica (1994). *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle ammi-*

nistrazioni pubbliche. Retrieved from <http://www.francescagagliardi.it/wp-content/uploads/00-codice-di-stile-cassese-1994.pdf>
Spazio Schengen. *European Union*. Retrieved from <https://goo.gl/JKP1Vj>.
Treaty establishing a Constitution for Europe. (2015). Retrieved from http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/09_01_05_constitution.pdf

Riassunto: Il presente articolo tratta delle principali differenze tra il linguaggio giuridico italiano e il linguaggio comunitario in base all'analisi di alcuni articoli della versione italiana della Costituzione europea. Tali differenze derivano dal fatto che il linguaggio comunitario è il risultato di un lavoro di traduzione in cui i testi di partenza sono redatti di solito in inglese o in francese, ma spesso il francese svolge la funzione di "lingua-ponte". Le traduzioni comunitarie, malgrado siano grammaticalmente corrette, non soddisfano i *native speaker*. Questo fenomeno viene chiamato "attrito linguistico" e consiste nella capacità innata del parlante madrelingua di intuire immediatamente se il testo è il risultato di una traduzione o è un testo originale. Proprio per questo motivo i testi comunitari vengono accusati di essere delle traduzioni mal fatte, mentre la loro qualità deriva dai canoni ristretti imposti dalle istituzioni europee. La presente analisi, oltre a mostrare casi di attrito linguistico, ha come scopo suggerire soluzioni traduttive maggiormente adatte e vicine al linguaggio giuridico italiano.

Parole chiave: linguaggio comunitario, Costituzione europea, multilinguismo, interferenza linguistica, attrito linguistico